

CONCORSI

AGENTI e UFFICIALI
di **POLIZIA LOCALE**
municipale e provinciale

Edizione interamente ripensata tenendo
conto di tutti i **quiz** e i **quesiti formulati**
nelle prove degli **ultimi concorsi**

MANUALE COMPLETO

Con **Formulario** dei più
importanti atti di Polizia locale

Capitolo 13

I servizi comunali di interesse statale

SOMMARIO:

1. I servizi di competenza statale affidati ai Comuni: l'art. 14 TUEL. - 2. Lo stato civile. - 2.1. Gli uffici dello stato civile. - 2.2. L'Ufficiale di stato civile. - 2.3. Gli atti di stato civile. - 2.4. Gli atti di stato civile. - 2.5. RegISTRAZIONI relative alla cittadinanza. - 2.6. RegISTRAZIONI relative agli atti di nascita. - 2.6.1. I registri di nascita. - 2.6.2. L'atto di nascita e la dichiarazione di nascita. - 2.7. RegISTRAZIONI relative agli atti di matrimonio. - 2.7.1. I registri di matrimonio. - 2.7.2. La richiesta di pubblicazione e i compiti dell'Ufficiale di stato civile. - 2.7.3. L'atto di matrimonio. - 2.8. RegISTRAZIONI relative alle unioni civili. - 2.8.1. Il registro delle unioni civili. - 2.8.2. La richiesta di costituzione dell'unione civile e i compiti dell'Ufficiale di stato civile. - 2.8.3. L'atto di costituzione dell'unione civile. - 2.9. RegISTRAZIONE degli atti di morte. - 2.9.1. I registri di morte. - 2.9.2. La dichiarazione di morte e l'atto di morte. - 2.10. La registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento ("DAT"). - 2.11. Rettificazione e correzione degli atti di stato civile. - 2.12. Gli estratti degli atti dello stato civile e relativi certificati. - 3. L'anagrafe. - 3.1. Il sistema anagrafico nazionale: APR, AIRE e INA. - 3.2. L'Anagrafe comunale della popolazione residente (APR). - 3.3. L'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'Indice nazionale anagrafi (INA). - 3.4. L'Anagrafe nazionale della popolazione residente ("ANPR"). - 3.4.1. Istituzione e funzioni. - 3.4.2. Il subentro dell'ANPR alle anagrafi comunali. - 3.5. L'ufficiale dell'anagrafe. - 3.6. Adempimenti anagrafici. - 3.6.1. Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche. - 3.6.2. Comunicazioni dello stato civile e dichiarazioni anagrafiche. - 3.6.3. L'accertamento anagrafico delle convivenze di fatto. - 3.7. Le schede anagrafiche. - 3.8. Certificazioni anagrafiche. - 3.9. Altri compiti anagrafici del Comune. - 3.9.1. Il rilascio della carta d'identità. - 3.9.2. La carta d'identità elettronica (CIE). - 3.9.3. Comunicazione del cambio di residenza al Dipartimento per i trasporti. - 4. I servizi di statistica. - 4.1. La revisione delle anagrafi in occasione dei censimenti e altri adempimenti statistici dei Comuni. - 5. Il servizio militare. - 5.1. Compiti dei Comuni in caso di riattivazione della leva. - 6. I servizi elettorali. - 6.1. Il Responsabile dell'ufficio elettorale comunale. - 6.2. La Commissione elettorale comunale (CEC). - 6.3. La Commissione elettorale circondariale. - 6.4. Le liste elettorali. - 6.4.1. La revisione delle liste elettorali. - 6.5. Lo schedario elettorale e il fascicolo personale. - 6.6. compiti dei Comuni in occasione delle consultazioni elettorali. - 6.7. L'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale. - 6.8. L'albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale.

1. I servizi di competenza statale affidati ai Comuni: l'art. 14 TUEL

Il Comune non si pone unicamente quale ente locale titolare di una propria autonomia statutaria, regolamentare, finanziaria e amministrativa, ma, ad alcuni limitati fini e in determinate materie tassativamente individuate dalla legge, i suoi organi, e in particolare il Sindaco, assumono il ruolo di **organi delegati**, se non addirittura di veri e propri **organi decentrati**, dello Stato.

In queste ipotesi, secondo una prima teoria, l'esercizio da parte dei Comuni di questi servizi si inquadrebbe nel fenomeno della **delegazione amministrativa intersoggettiva**, dal momento che la legge o l'atto amministrativo adottato in forza di una norma di legge, delegherebbero all'ente locale l'esercizio di funzioni e servizi che resterebbero comunque di competenza dello Stato.

Secondo un'altra teoria, invece, nelle materie così delineate gli organi comunali sarebbero parte della complessiva organizzazione dello Stato, perdendo così il loro carattere di organi di vertice di un ente esponenziale di una comunità locale territorialmente delimitata.

Ciò posto, l'art. 14 TUEL elenca i servizi che i Comuni svolgono per conto dello Stato. Si tratta, precisamente, dei servizi in materia:

- elettorale;

- dello stato civile;
- dell'anagrafe;
- della leva militare;
- di statistica.

2. Lo stato civile

Il servizio di stato civile ha la funzione di registrare e conservare, attraverso atti di pubblica fede, fatti relativi alla capacità e allo stato delle persone, connessi alla cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le unioni civili e la morte (art. 10, co. 1), nonché le disposizioni anticipate di trattamento ("DAT").

Tale servizio rientra tra le materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, co. 2, lett. i), Cost., ma alla sua concreta ed effettiva erogazione provvedono i Comuni ex art. 14 TUEL, quali organi decentrati dello Stato, e, per essi, i Sindaci, quali Ufficiali di Governo.

In realtà, ciò è avvenuto già prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, con il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, recante l'"*Ordinamento dello stato civile*", abrogato dal d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile", che ne ha fatto salva l'applicazione di alcuni articoli fino all'emanazione (ad oggi ancora non avvenuta) del d.P.C.M. concernente la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi informatici di cui all'art. 10 del d.P.R. del 2000.

Al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 sono state apportate talune modifiche, ad opera del d.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26, al fine di adeguarne i contenuti alla normativa sul riconoscimento dei figli naturali recata dalla l. 219/2012, nonché dal d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5.

Si fa presente che le comunicazioni e le trasmissioni tra Comuni di atti e documenti previsti dal regolamento in materia di stato civile (nonché quelle relative ai servizi anagrafici, elettorali, di leva dei quali si dirà nei capitoli che seguono) sono effettuate esclusivamente in modalità telematica, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni) mediante caselle di posta elettronica istituzionali, secondo quanto stabilito dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conv. con modif. in L. 4 aprile 2012, n. 35 e dal D.M. 12 febbraio 2014.

► 2.1. Gli uffici dello stato civile

Secondo quanto stabilito dall'art. 1 d.P.R. 396/2000 ogni Comune ha un ufficio dello stato civile.

L'art. 3, tuttavia, prevede che ciascun Comune possa disporre anche per singole funzioni l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile.

L'istituzione o la soppressione degli uffici separati di stato civile sono disposte con deliberazioni della Giunta comunale; il relativo atto è poi trasmesso al Prefetto, cui spetta la vigilanza sugli uffici ex art. 9 del D.P.R. 396/2000.

► 2.2. L'Ufficiale di stato civile

Secondo quanto stabilito dall'art. 1, co. 2, d.P.R. 396/2000, è **ufficiale di stato civile** il Sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a norma di legge.

Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate:

- ai dipendenti a tempo indeterminato e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato del Comune, previo superamento di apposito corso disciplinato dall'art. 4;
- al Presidente della circoscrizione;
- ai consiglieri comunali che esercitano le funzioni nei quartieri o nelle frazioni del territorio comunale;
- al Segretario comunale.

Inoltre, per il ricevimento del giuramento in caso di concessione della cittadinanza (art. 10 l. 5 febbraio 1992, n. 91), per la celebrazione del matrimonio e per la costituzione delle unioni civili, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali

o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale; nelle Unioni di Comuni, le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe, invece, possono essere delegate dai Sindaci dei Comuni aderenti, previa apposita convenzione, a personale idoneo dell'Unione o dei singoli Comuni associati.

La delega in parola si pone quale vera e propria **"delega di funzioni"**, che non priva il Sindaco della titolarità delle funzioni di ufficiale dello stato civile (art. 2, co. 1).

Regole specifiche sono dettate per il caso di delega ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune e al segretario comunale. In questo caso, infatti, la delega deve essere conferita con provvedimento del Sindaco da comunicare al prefetto e resta valida sino a quando non viene revocata. Può essere totale o parziale e non richiede accettazione. Il delegato può rinunciare per gravi e comprovati motivi con atto ricevuto dal Sindaco. La rinuncia ha effetto dopo trenta giorni se entro tale termine non viene respinta.

Al contrario, la delega conferita a soggetti diversi da quelli indicati deve essere espressamente accettata dagli interessati e può formare oggetto di rinuncia con atto indirizzato al Sindaco che produce i suoi effetti dal giorno successivo a quello del suo ricevimento.

Il Sindaco può revocare la delega, informandone il Prefetto.

Le funzioni svolte dall'ufficiale dello stato civile sono elencate dall'art. 5, secondo cui egli:

- forma, archivia, conserva e aggiorna tutti gli atti concernenti lo stato civile e cura, nelle forme previste, la trasmissione dei dati al centro nazionale di raccolta;
- trasmette alle pubbliche amministrazioni richiedenti gli estratti e i certificati concernenti lo stato civile, in esenzione da ogni spesa;
- rilascia, nei casi previsti, gli estratti e i certificati concernenti lo stato civile, nonché le copie conformi dei documenti depositati presso l'ufficio dello stato civile;
- verifica, per le amministrazioni richiedenti, la veridicità dei dati contenuti nelle autocertificazioni prodotte dai cittadini.

Inoltre, l'ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio civile (artt. 106 e ss. cod. civ. e art. 50 e ss. d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396), costituisce l'unione civile (art. 1 l. 20 maggio 2016, n. 76, e artt. 70-bis e ss. d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) e riceve il giuramento in caso di concessione della cittadinanza. Inoltre, secondo quanto stabilito dall'art. 12 d.-l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, in l. 10 novembre 2014, n. 162, davanti al Sindaco, quale ufficiale di stato civile, del Comune di residenza o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, i coniugi possono concludere un accordo: di separazione personale; di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Tale accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i suddetti procedimenti. La disposizione non si applica in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o non economicamente autosufficienti.

L'art. 8 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, individua i soggetti che adempiono le funzioni di Ufficiale dello stato civile, in taluni casi previsti dalla legge. Essi sono: le autorità diplomatiche o consolari, i comandanti di navi, i commissari di bordo, i comandanti di aeromobili, i direttori sanitari e coloro che ne fanno le veci secondo le disposizioni vigenti, nonché le autorità militari responsabili del comando nelle zone di operazioni eseguite come forze di pace o di guerra.

Si tratta di soggetti ai quali è riconosciuta una legittimazione speciale, allo scopo di assicurare sempre la possibilità di compiere atti di stato civile, seppur nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, dal codice della navigazione e dalle altre leggi vigenti in materia.

L'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, la persona a lui unita civilmente, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti.

Deve uniformarsi alle istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno e nel caso in cui rifiuti l'adempimento di un atto, da chiunque richiesto, deve indicare per iscritto al richiedente i motivi del rifiuto.

► 2.3. Gli atti di stato civile

Il servizio di stato civile si attua attraverso la formazione e la registrazione degli atti di stato civile, che hanno la funzione di documentare pubblicamente fatti influenti sullo stato delle persone, riguardanti

la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le unioni civili e la morte (art. 10, co. 1), nonché le disposizioni anticipate di trattamento (“DAT”).

Trattasi di atti pubblici (art. 450 cod. civ.) che fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che ufficiale pubblico attesta sia avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto (art. 451 cod. civ.).

Il contenuto degli atti di stato civile è fissato dall’art. 11, secondo cui questi devono enunciare, oltre a quanto prescritto da altre particolari disposizioni:

- il Comune, il luogo, l’anno, il mese, il giorno e l’ora in cui sono formati;
- le generalità del dichiarante;
- le persone cui gli atti si riferiscono;
- i testimoni, ove richiesti;
- i documenti presentati dalle parti. Questi ultimi devono essere enunciati con precisione, indicando la specie, la data, l’autorità che li ha emanati o il pubblico ufficiale che li ha formati nonché quelle altre particolarità che valgano a designarli esattamente.

Il contenuto indicato dall’art. 11, co. 1, è vincolante. Infatti, secondo quanto stabilito dall’art. 11, co. 3, l’ufficiale di stato civile non può enunciare, negli atti di cui è richiesto, dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle che sono stabilite o permesse per ciascun atto.

In materia di atti di stato civile si distingue tra iscrizione, trascrizione e annotazione.

Si ha iscrizione quando si stende un processo verbale sulla base di dichiarazioni rese direttamente dall’Ufficiale di stato civile. Si ha trascrizione quando l’ufficiale di stato civile riproduce atti già formati da altre autorità o da un altro pubblico ufficiale. Si ha annotazione quando si registra un fatto accessorio ad un atto già registrato.

La redazione di tutti e tre i tipi di atti deve avvenire secondo le modalità uniformi stabilite con d.m. 9 novembre 2020.

► 2.4. Gli atti di stato civile

Secondo quanto stabilito dall’art. 10, co. 1, in ciascun ufficio dello stato civile sono registrati e conservati in un unico archivio informatico gli atti di stato civile formati nel Comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti.

Tuttavia, fin quando non sarà operativo l’archivio nazionale informatizzato, continueranno ad essere utilizzati i registri cartacei di cittadinanza, di nascita, di matrimonio, di morte, di unioni civili, tenuti in doppio originale presso ciascun ufficio di stato civile (art. 14 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238).

Alla fine di ogni anno (ex art. 32 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238) l’Ufficiale di stato civile provvede alla chiusura dei registri con processo verbale scritto e sottoscritto nel mattino del primo gennaio di ciascun anno immediatamente dopo l’ultimo atto. Nel verbale di chiusura è indicato il numero degli atti contenuti in ciascun registro. Se nella tenuta dei registri si verifica una mancanza o una interruzione, l’Ufficiale dello stato civile ne avverte sollecitamente il Procuratore della Repubblica per i provvedimenti del caso (art. 35 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238).

► 2.5. RegISTRAZIONI relative alla cittadinanza

Il registro di cittadinanza contiene le dichiarazioni relative alla cittadinanza previste dalla legge, iscritte a cura dell’ufficiale di stato civile (art. 23 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).

Esso, inoltre, contiene:

- la trascrizione dei decreti di concessione della cittadinanza italiana, previo giuramento, e di quelli che ne dispongono la perdita;
- delle comunicazioni del Sindaco, del Ministero dell’Interno e dell’autorità diplomatica o consolare sull’esito degli accertamenti e le attestazioni del Sindaco e dell’autorità diplomatica o consolare relative all’acquisto, alla perdita o al riacquisto della cittadinanza italiana;
- dei decreti di inibizione al riacquisto della cittadinanza;
- dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana di cui all’art. 19 l. 5 febbraio 1992, n. 91;
- delle sentenze che accertano l’acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana (art. 24).

L’ufficiale di stato civile è tenuto a comunicare agli interessati, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, la possibilità di esercitare, fino al raggiungimento del

diciannovesimo anno, il diritto di ottenere la cittadinanza ex art. 4, co. 2, l. 5 febbraio 1992, n. 91 (art. 33 d.-l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in l. 9 agosto 2013, n. 98). In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

► 2.6. RegISTRAZIONI relative agli atti di nascita

► 2.6.1. I registri di nascita

Secondo quanto stabilito dagli artt. 64, 65 e 66 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, i registri di nascita sono composti da due parti, ciascuna delle quali è suddivisa in due serie distinte rispettivamente con le lettere A e B.

Nella serie A della parte prima si iscrivono le dichiarazioni di nascita ricevute dall'ufficiale dello stato civile, mentre nella serie B della parte prima si iscrivono le dichiarazioni tardive di nascita.

Nella serie A della parte seconda si trascrivono gli atti di nascita ricevuti dall'ufficiale dello stato civile del Comune in cui la nascita ha avuto luogo occasionalmente; mentre nella serie B della parte seconda si iscrivono o si trascrivono, secondo i casi, le dichiarazioni e gli atti di cui all'art. 28, co. 1, lett. da b) a d), e di cui al co. 2, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, nonché gli atti formati in caso di omessa dichiarazione.

► 2.6.2. L'atto di nascita e la dichiarazione di nascita

Il contenuto dell'atto di nascita è definito dall'art. 29, co. 2, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, secondo cui esso deve indicare il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora della nascita, le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori del figlio nato nel matrimonio nonché di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato. Se il dichiarante non dà un nome al bambino, vi supplisce l'ufficiale dello stato civile.

Se il parto è plurimo se ne fa menzione in ciascuno degli atti di nascita, indicando l'ordine in cui le nascite sono eseguite.

Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome e il cognome.

Una disciplina specifica è dettata dall'art. 37 per il caso in cui al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo. Se il bambino è nato morto, l'ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita e fa risultare tale circostanza nell'atto stesso. Altrimenti, se il bambino è morto posteriormente alla nascita, redige anche l'atto di morte.

La dichiarazione di nascita è resa con le formalità di cui all'art. 30, che stabilisce che è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto ovvero, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso, la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio nato fuori del matrimonio e, unitamente all'attestazione di nascita, è trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all'ufficiale dello stato civile del Comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al Comune di residenza, nei dieci giorni successivi (art. 30, co. 4). I genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di tale possibilità, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio Comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non esibisca l'attestazione della avvenuta nascita, il Comune nel quale la dichiarazione è resa deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto è avvenuto, salvo le eccezioni previste dalla legge. L'ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel Comune di residenza dei genitori o della madre deve comunicare al Comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell'atto ricevuto.

La dichiarazione non può essere ricevuta dal direttore sanitario se il bambino è nato morto ovvero se è morto prima che la dichiarazione è stata resa. In questo caso, può essere ricevuta esclusivamente dall'ufficiale dello stato civile dove è avvenuta la nascita.